

Autentiche di copia, di foto e di firma

Presentazione di istanze e di procure alla P.A. e a soggetti assimilati

Presso i servizi demografici il cittadino potrà eseguire tutte le “autentiche” previste dalla legge e ricevere le informazioni specifiche per ognuno degli atti che seguono, oltre ad avere il fac simile dei modelli da compilare.

Gli atti che possono essere eseguiti sono:

1) Autentica di copia

Il dipendente incaricato dal sindaco può dichiarare la conformità all'originale, che deve sempre vedere (altrimenti compie un falso), di qualsiasi copia di documento, anche scritto in lingua non italiana o anche di tipo grafico informatico o telematico.

Il cittadino può auto dichiarare la conformità all'originale mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ¹ con il seguente modello:

2) Legalizzazione di foto

Il dipendente incaricato dal sindaco può autenticare delle foto presentate personalmente dall'interessato. Di norma questa autentica, che la norma² definisce: “legalizzazione di fotografia”, consiste nel generalizzare la persona che presenta la foto collegando la foto alla sua identità.

Il cittadino può richiedere la legalizzazione di foto e se è privo di qualsiasi documento di identità o riconoscimento la legalizzazione può essere effettuata con l'assistenza di due testimoni fidejacenti, chiaramente costoro devono essere “affidabili” e vanno identificati e generalizzati.

¹ **D.P.R. 28-12-2000 n. 445; Art. 18. Copie autentiche.**

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20.

3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Art. 19. Modalità alternative all'autenticazione di copie.

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

19-bis. Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva.

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.

² **D.P.R. 28-12-2000 n. 445; Art. 34 - Legalizzazione di fotografie.**

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

3) Autentica di firma

Le autentiche di firma sono, di norma, una operazione rimessa ai notai. Alcune leggi permettono che le autentiche di firma, solo per **determinati casi specifici**, siano eseguite anche dai funzionari comunali.

Chiaramente i funzionari comunali non possono autenticare contratti di compravendite immobiliari o procure generali o atti ordinari e straordinari di autonomia negoziale.

Se lo facessero, pensando così di rendere un servizio al cittadino, in realtà gli creerebbero un danno, in quanto la loro autentica sarebbe nulla, per incompetenza funzionale, e l'atto sarebbe una semplice scrittura privata.

Ecco perché è necessario che l'autentica di firma venga eseguita sempre dopo la corretta compilazione dell'atto da autenticare e dopo che il funzionario l'abbia letto in modo attento al fine di comprendere se la funzione che riveste contempla l'autentica richiesta.

Autenticare la firma senza leggere cosa si sta autenticando è assolutamente sconsigliato; autenticare la firma "in bianco", cioè senza che questa sia posta sotto una dichiarazione o istanza o atto è un falso ed è assolutamente vietato.

Le autentiche di firma, proprio per la necessità di analizzare il testo, possono essere fatte solo in lingua italiana; ricordiamo infatti che solo in alcune regioni o provincie autonome, delle leggi costituzionali permettono l'uso di alcune lingue diverse da quella italiana.

Le autentiche che possono essere eseguite sono:

- Autentiche di firma ordinarie.
- Dichiarazioni e istanze di chi non sa o non può firmare.
- Autentiche di firma in materia elettorale.
- Autentiche di firma in materia di adozione internazionale.
- Autentiche di firma per atti previsti nel codice di procedura penale.
- Autentiche di firma sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali.
- Autentiche di firma per quietanze liberatorie relative al pagamento di assegni emessi senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione.
- Autentiche di firma in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati.

Presentazione di istanze e di procure alla P.A. e ad enti assimilati

L'art. 38 del DPR 28-12-2000 n. 445 ³ prevede che nessuna istanza o dichiarazione sostitutiva da inviare o presentare alla P.A. o ai soggetti assimilabili, sia autenticata; devono però avere in allegato una copia di documento di identità del sottoscrittore o essere sottoscritte dinnanzi al dipendente a cui andranno presentate.

Dopo diversi dubbi interpretativi, una recente modifica normativa ha previsto che tutte le procure da inviare alla P.A., anche quelle in materia di stato civile, potranno essere presentate senza autentica, che invece rimane per le deleghe di riscossione di benefici economici.

³ D.P.R. 28-12-2000 n. 445; Art. 38. Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.